

CAPITOLATO SPECIALE

“Procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D. lgs del 31 marzo 2023 n.36 e s.m.i.,
mediante comparazione di più offerte, per l’affidamento del “*SERVIZIO TRIENNALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE*”

ARTICOLO 1 - STAZIONE APPALTANTE

L'Agenzia Regionale Campania Turismo (di seguito denominata "Agenzia") deve individuare un operatore economico al quale affidare il servizio triennale di *"sorveglianza sanitaria e medico competente"* per il proprio personale dipendente.

Il servizio di sorveglianza sanitaria si intende riferito a tutto il personale dipendente dell'Agenzia, compresi i dipendenti in servizio presso le sedi territoriali e gli info point insistenti sul territorio regionale, nonché il personale che sarà assunto durante il periodo di vigenza del contratto.

L'Agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo della Regione, a supporto delle finalità previste dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i., nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione. Il personale attualmente in servizio è composto da 45 unità di personale amministrativo, che svolgono diverse mansioni, ma prevalentemente attività d'ufficio.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del **servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente** di cui al D. lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. a favore dei dipendenti in servizio presso la sede centrale, le sedi territoriali e gli info point dell'Agenzia. Sono comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, nonché gli eventuali accertamenti diagnostici e specialistici.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria, dovrà assicurare le prestazioni professionali previste dal T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il professionista dovrà garantire la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 così come di seguito esplicitata in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti alla normativa vigente.
- f) visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- g) visite specialistiche da effettuarsi da parte di medici specialisti ubicati nel territorio comunale;
- h) esami ematochimici (ove richiesto dalle mansioni specifiche).



Nel caso di eventuali revisioni delle attività, competenze e mansioni degli addetti nei diversi servizi dell'Ente, al momento non preventivabili, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione dei profili.

Secondo poi quanto previsto dall'art. 25, con le modalità di cui all'art. 29 del decreto in argomento, inoltre, dovrà:

- i)** collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- j)** programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- k)** istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Datore di lavoro);
- l)** consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- m)** consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio in suo possesso;
- n)** fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- o)** comunicare per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- p)** visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi.
- q)** partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.

Nell'esercizio della Sua attività il professionista potrà disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio, ritenuti necessari.

Le visite mediche e gli accertamenti saranno effettuati su incarico del Datore di Lavoro dopo la valutazione, da parte del Medico Competente, dei rischi aziendali e di mansione specifica.



ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono altresì a carico dell'Affidatario:

- ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
- tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti all'espletamento del servizio nonché gli oneri assicurativi per i rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose del' Affidatario stesso, di tersi e dell'Amministrazione;

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e ss.mm.ii. nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia Campania Turismo.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le visite mediche di cui all'art- 41, c. 2 del D. Lgs 81/2008, relative ai lavoratori/lavoratrici dell'Amministrazione dovranno essere rese presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione presso la propria sede (Centro direzionale Napoli – Isola C5 2° piano), o presso altre sedi territoriali della stessa, a seconda della sede di assegnazione del dipendente da sottoporre a visita medica.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la strumentazione necessaria ad eseguire gli accertamenti previsti e strutture sanitarie/centri diagnostici nel territorio di Napoli per l'effettuazione di ogni ulteriore accertamento specialistico o esame di laboratorio richiesto dai protocolli sanitari o dal Medico Competente.

ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Datore di lavoro, o persona da lui designata, comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica, in occasione di cambi di mansione o di cessazione del rapporto di lavoro, alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all' art. 41, comma 2, lett a), b) d) e) ed e-bis) e dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e.-ter) del D. lgs 81/2008. Il medico competente, provvede, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a fissare il calendario degli accertamenti, che dovranno avvenire nel termine massimo di 4 giorni lavorativi successivi, decorrenti dalla data di fissazione del calendario.

ARTICOLO 7 - CONSEGNA/ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA'

La consegna dei certificati di idoneità alla specifica mansione dei dipendenti di cui al comma 6 dell'art. 41 del D. Lgs 81/2008, in formato cartaceo originale firmato dal Medico Competente e dipendente, dovrà avvenire direttamente presso la sede dell'Agenzia – Centro Direzionali Napoli Isola C5 – 2° piano, entro al massimo 5 giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti. I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria, dovranno, inoltre, essere raccolti in cartelle sanitarie individuali informatizzate comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata. La custodia delle cartelle, durante il periodo d'esecuzione delle visite, è affidata all'aggiudicatario che deve provvedere alla loro

conservazione in un luogo sicuro e riservato concordato con l'Amministrazione, secondo le disposizioni normative in merito. Il Medico Competente è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso all'Amministrazione, ma rimangono a carico del Medico Competente in solido con l'affidatario che lo ha individuato. L'aggiudicatario si impegna a far osservare ai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, l'Affidatario si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.

**ARTICOLO 8 - PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI, DIVIETO DI
SUBAPPALTO E CESSIONE**

Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente capitolato, fatte salve eventualmente le previsioni di cui al precedente articolo 3 lettere g) e h).

Nello svolgimento delle attività affidategli il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con oneri completamente a proprio carico e assumendosi qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale nello svolgimento delle proprie attività.

In caso di motivato impedimento (es. malattia, gravidanza, infortunio, ecc.) il Medico Competente potrà far svolgere le attività ad un suo delegato in possesso degli stessi requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, previa comunicazione all'Azienda del nominativo del delegato e di attestazione dei relativi requisiti. I costi delle prestazioni del medico delegato sono a carico del medico delegante e, compresi, pertanto, nel compenso spettante allo stesso come risultante dall'offerta.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti capoversi, è assolutamente vietato all'appaltatore il subappalto nonché la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto. È fatto assoluto divieto al medesimo di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Azienda.

IL RUP

